

---

## STUDI ASSOCIATI

Per la costituzione di uno Studio Associato ci si deve attenere alla disposizione della Legge n. 1815 del 1939 che riportiamo qui di seguito:

### SOCIETÀ E STUDI PROFESSIONALI

L. 23 novembre 1939, n. 1815. - **Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.**  
(G.U. n. 291, 16 dicembre 1939)

1. - Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato agli organi professionali da cui sono rappresentati i singoli associati.

2. - È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

3. - Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonché fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

4. - [La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo, dell'Ispettorato corporativo, per coloro che intendano esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo Circolo, e del Ministero del lavoro negli altri casi.

Avverso il provvedimento dell'Ispettorato del lavoro gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro, che decide in via definitiva) (1).

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 41, L. 11 gennaio 1979, n. 12.

5. - [La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri.

Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato del lavoro, e qualora la loro attività si eserciti in più Circoli, al Ministero del lavoro] (1).

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 41, L. 11 gennaio 1979, n. 12.

6. - Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito dall'art. 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione o l'attività associata in contrasto con il citato art. 1. Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse da rapporti di impiego, possono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all'art. 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data anzidetta. Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero tre mesi dal giorno in cui è divenuto definito il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.

7. - Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:

a) i contravventori alle disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 6, comma 1, sono puniti con l'ammenda fino a L. 80.000;

b) i contravventori alle disposizioni dell'art. 2, dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 2, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000.

I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli artt. 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a L. 80.000 (1).

(1) Gli importi tengono conto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 803.

8. - Con decreti da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente legge.

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1815

Tra i Signori

A..... nato.....  
residente..... Cod. Fisc.....  
B..... nato.....  
residente..... Cod. Fisc.....  
C..... nato.....  
residente..... Cod. Fisc.....  
D..... nato.....  
residente..... Cod. Fisc.....

Si conviene quanto segue:

**Art. 1.** - I Signori A, B, C, D con la presente scrittura si associano per l'esercizio in comune delle attività professionali, per gli iscritti al medesimo Albo, nonché per coordinare le loro differenti attività professionali, costituendo una associazione professionale denominata «Studio Associato di architettura - A, B, C, D», con sede in..... attualmente in.....

**Art. 2.** - L'associazione, per quanto riguarda lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, nonché per quelle relative all'estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio, è regolata dalle norme che qui si intendono letteralmente ripetute e trascritte contenute nello Statuto, che previa lettura si allega sotto la lettera «A».

**Art. 3.** - Ciascun componente versa nelle casse dell'associazione la somma di L.....  
Pertanto il fondo iniziale ammonta a L.....

**Art. 4.** - Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della associazione salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

ALLEGATO «A» ALL'ATTO COSTITUTIVO

### STATUTO

della associazione denominata *Studio Associato di architettura A, B, C, D.*

**Art. 1.** - È costituita fra gli aderenti, una associazione professionale che sarà retta dalle disposizioni di legge, da quelle contenute nel presente statuto e da un regolamento interno.

**Art. 2.** - L'oggetto dell'associazione è l'esercizio in forma associata della professione di ciascun associato e il coordinamento delle prestazioni professionali proprie delle abilitazioni diverse, nonché di ogni attività che le leggi vigenti consentono a coloro che sono iscritti nei relativi Albi professionali, e che diverranno soci dell'associazione.

**Art. 3.** - La denominazione dell'associazione è *Studio Associato di architettura A, B, C, D.*

Nella intestazione della carta per corrispondenza, per le buste, per le copertine dei fascicoli e di materiale consimile potrà essere adottata in alternativa la denominazione A, B, C, D.

**Art. 4.** - La sede dell'associazione è stabilita in.....  
L'eventuale trasferimento degli uffici nell'ambito del Comune stesso non richiederà atto formale di modifica del presente atto. Con delibera unanime degli associati, potranno essere istituite ovunque, ove opportuno, sedi secondarie e recapiti.

**Art. 5.** - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dalla associazione, dando un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Qualora il recesso avvenga prima che siano compiuti i due anni dalla appartenenza all'associazione il recedente deve indennizzare l'associazione stessa delle spese effettuate in dipendenza della sua entrata a far parte della compagine associativa.

**Art. 6.** - Al fine di realizzare lo scopo associativo, le parti si obbligano a conferire nell'associazione tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano ricevuto dai clienti in ordine a prestazioni di tipica natura professionale tecnica, rientranti nelle attività di cui all'art. 2. Ciascun associato si obbliga anche a non svolgere né in proprio né per conto di altri, attività concorrenziali con quelle dell'associazione, salvo che ciò, caso per caso ed in via del tutto eccezionale, sia stato previamente autorizzato dalla totalità degli altri associati, ovvero sia espressamente obbligato dalla legge, ma i corrispettivi derivanti da tali attività dovranno confluire nella associazione.

Nello svolgimento degli incarichi professionali i soci devono rendere nota la loro appartenenza alla associazione. Gli associati si impegnano a contribuire alle spese di impianto iniziali e successive dello Studio, nonché di esercizio, secondo le quote di partecipazione fissate all'art. 10, o diversamente stabilite a tale scopo nel regolamento interno.

**Art. 7.** - Dal..... gli associati si impegnano ad esercitare le rispettive attività professionali solo in forma associata e conseguentemente a versare nella cassa sociale i proventi da tale data eseguibili di tutti gli incarichi professionali in essere alla data di sottoscrizione del presente atto e successivi, ancorché detti proventi siano corrispettivi di prestazioni effettuate anteriormente a quest'ultima data.

**Art. 8.** - I contratti di utenza verso terzi sono intestati alla associazione (affitto, lavoro subordinato, telefono, manutenzione macchine, assicurazione contro i rischi professionali, conto corrente bancario...).

**Art. 9.** - Tutte le somme di denaro a qualunque titolo riscosse sono di pertinenza dell'associazione affluendo ad un unico fondo comune da utilizzare per i pagamenti delle spese di studio, e le erogazioni agli associati.

**Art. 10.** - Le quote di partecipazione di ciascun associato al reddito netto attuale della associazione dalla data di costituzione sono le seguenti:

— A..... — B.....  
— C..... — D.....

Dette quote potranno essere di anno in anno variate anche a consuntivo, alla fine di ogni anno, con apposito atto modificativo, sotto forma di scrittura privata autenticata che approvato all'unanimità deve essere formato entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

**Art. 11.** - Per quanto riguarda l'amministrazione, i rapporti con i terzi, lo scioglimento dell'associazione, si applicano, ove nulla sia qui espressamente pattuito, le norme previste dal Codice Civile per le associazioni non riconosciute.

**Art. 12.** - Il regolamento interno deve essere approvato con l'unanimità degli associati. Il regolamento potrà dettare norme organizzative, amministrative, assicurative e previdenziali, nonché norme di comportamento.

**Art. 13.** - L'amministrazione dell'associazione e la rappresentanza esterna per l'amministrazione spettano disgiuntamente a ciascuno degli associati o può essere conferita dagli associati a maggioranza dei due terzi ad uno o più associati e con le stesse modalità può essere revocata.

**Art. 14.** - Possono essere ammesse in qualità di associati le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Ordine degli architetti, degli ingegneri o di altra professione tecnica...;
- b) il gradimento da parte di tutti gli associati.

**Art. 15.** - La qualità di associato si perde:

- a) per lo scioglimento dell'associazione;
- b) per inadempienza dell'associato agli obblighi statutari;
- c) per mancanza e inosservanza dell'etica professionale;
- d) per cancellazione dall'Albo degli architetti e degli ingegneri...;
- e) per dimissioni dell'associato da comunicarsi almeno sei mesi prima con lettera raccomandata (vedi art. 5) e con decorrenza dalla data di ricevimento;
- f) per morte dell'associato, escluso ogni diritto di subentro da parte degli eredi;
- g) per sanzioni disciplinari inflitte dai Consigli professionali, e divenute definitive, diverse dall'avvenimento di censura;
- h) impossibilità di prestare la propria opera professionale per malattia, per invalidità o per qualsiasi altra incolpevole causa protrattasi per oltre un anno.

**Art. 16.** - Le pratiche in corso al momento del recesso e della esclusione dell'associato restano affidate all'associazione, salva sempre al cliente la facoltà di revocare il mandato, e la facoltà di rinunciare a tale incarico, da parte degli altri associati.

L'associato uscente, od i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il reddito netto maturato ed accertato relativamente alle attività svolte fino al momento dello scioglimento del rapporto. L'accertamento ed il pagamento di tale somma deve essere eseguito entro un anno dallo scioglimento del rapporto, salvo restando la percezione di quella quota di reddito dovuta alla attività dell'associato uscente, che dovesse essere realizzata in prosieguo di tempo.

Per le responsabilità dell'associato uscente, si applica la norma dell'art. 2290 del C.C.

**Art. 17.** - Le eventuali controversie tra le parti, nascenti dalla applicazione dall'interpretazione del presente Statuto, saranno decise da un arbitro, amichevole compositore, scelto di comune accordo.

In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di.....

Il medesimo deciderà inappellabilmente regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli artt. 816 e segg. del Codice di Procedura Civile.

**Art. 18.** - Il presente atto costitutivo viene notificato a mezzo raccomandata ai rispettivi ordini professionali interessati e competenti per territorio.

**Art. 19.** - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge in materia e le disposizioni dei rispettivi ordinamenti professionali.

**Art. 20.** - La presente scrittura rimarrà in deposito presso il notaio autenticante.